LEONE FRANCESCO
2022.05.02 17:40:17
CN=LEONE FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=LEONE
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA/2048 bits

STUDIO LEGALE LEONE–FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **Venturen Giulia** nata a Roma l'8 maggio 1994 (C.F. VNTGLI94E48H501C) ed ivi residente in Via Chiusano D'Asti n. 28 c.a.p. 123, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917722955; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 091/7794456; fax 0917722955), e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B – raimonda.riolo@pec.it; tel. 091/7794456; fax 0917722955) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, nella persona del Ministro *pro tempore*;

-Il **Comando Generale della Guardia di Finanza**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-la **Commissione esaminatrice del Concorso a 1409 posti di allievo Finanziere del Corpo della Guardia di Finanza indetto con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 e pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 10 settembre 2021 n. 72** nella persona del Presidente *pro tempore;*

NEI CONFRONTI

-Della Sig.ra **Abate Miriana**, nata il 9 settembre 1995 a Matera e residente a Pisticci (MT) in via Palmiro Togliatti n. 10, c.a.p. 75015, c.f. BTAMRN95P49F052T;

- Del Sig. **Laudando Lucio** nato il 27 giugno 1996 ad Acerra (NA) e ivi residente in via Umberto Nobile parco Ice Snei n. 8, c.a.p. 80011, c.f. LDNLCU96H27A024I;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento notificato a parte ricorrente, a mezzo pec, in data 4 marzo 2022 (prot. n. 0063848/2022 del 03/03/2022) con il quale è stata decretata l'esclusione dal «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri-anno 2021*»

considerata «*l'insussistenza del requisito anagrafico in capo ai candidati proposti per l'estromissione dell'iter selettivo in rassegna*»;

-ove interpretato in *mala partem*, del bando con cui è stato indetto il «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri-anno 2021*» indetto con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 e pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 10 settembre 2021 n. 72, nella parte in cui, all'articolo 2, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso non aver superato *« il giorno di compimento del 26° anno di età»* precisando ulteriormente che *«Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato»;*

- del bando con cui è stato indetto il «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri-anno 2021*» indetto con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 e pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 10 settembre 2021 n. 72 nella parte in cui, all'articolo 2, prevede tra i requisiti di partecipazione un limite anagrafico pari a 26 anni, comunque irragionevole e contrastante con la normativa interna e comunitaria;

-della graduatoria dei vincitori del concorso gravato, stilata per i posti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), punto (1), sub c, del bando di concorso (42 posti contingente mare volontari in ferma prefissata delle forze armate/operatore di sistema), pubblicata lo scorso 21 marzo sulla pagina web dedicata alla selezione, nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

-della determinazione n. 83361datata 21 marzo 2022 con la quale sono stati proclamati vincitori dei concorsi i soggetti inclusi nelle relative graduatorie di merito, nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

-dell'art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 nella parte in cui, alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b), dell'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 che prevedeva la possibilità di elevare il tetto anagrafico di accesso al ruolo, fissato in 26 anni, «*di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata*»;

- dell'art. 36, comma 57 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, contenente le disposizioni transitorie e finali nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'elevazione del tetto anagrafico di accesso al ruolo, fissato in 26 anni, per un periodo pari al servizio militare prestato, comunque non superiore ai 3 anni, per i soli cittadini che prima della data di entrata in vigore della disposizione in discorso (quindi al 7 luglio 2017) svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato («*L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente*»);

-del quadro normativo interno che fissa il limite di età di accesso al ruolo di allievo finanziere nella parte in cui non ritiene applicabile *tout court* l'elevazione del detto limite per un periodo pari al servizio militare effettuato, comunque non superiore a 3 anni;

-ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;

E/O PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 nonché del quadro normativo interno che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di allievo finanziere in 26 anni e non ritiene applicabile *tout court* l'elevazione del detto limite per

un periodo pari al servizio militare effettuato, comunque non superiore a 3 anni, con la Direttiva 2000/78/CE.

Si premette in

FATTO

Con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021, pubblicata nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 10 settembre 2021 n. 72, è stato indetto il «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri*» per l'anno 2021. I posti banditi sono stati così ripartiti:

a) n. 1199 del contingente ordinario di cui:

(1) n. 736 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(2) n. 463 destinati ai cittadini italiani secondo la seguente suddivisione:

(a) n. 147 da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)";

(b) n. 316 non specializzati;

b) n. 210 del contingente di mare di cui:

(1) n. 147 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate così ripartiti:

(a) n. 42 per la specializzazione "Nocchiere";

(b) n. 63 per la specializzazione "Motorista navale".

(c) **n. 42 per la specializzazione "Operatore di sistema";**

(2) n. 63 destinati ai cittadini italiani ripartiti come segue:

(a) n. 18 per la specializzazione "Nocchiere";

(b) n. 27 per la specializzazione "Motorista navale";

(c) n. 18 per la specializzazione "Operatore di sistema".

La *lex specialis*, all'articolo 1, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;

b) prove di efficienza fisica;

c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;

d) accertamento dell'idoneità attitudinale;

e) accertamento dell'idoneità al servizio "Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)", solo per i concorrenti interessati ai relativi posti;

f) valutazione dei titoli.

Il bando, al successivo articolo 2, ha subordinato la partecipazione al concorso al possesso di specifici requisiti nonché, per quanto qui interessa, ai soggetti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande avessero compiuto il 18° anno e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Cionondimeno la norma speciale in disamina ha, altresì, precisato «*Il limite anagrafico massimo così fissato* ***è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato*** *e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato*».

La disposizione in parola, così formulata, **ha previsto, in generale, un'elevazione del limite di età, fissato in 26 anni, per un periodo pari agli anni di servizio militare prestato**.

La procedente ha, poi, previsto che l'inoltro della domanda di partecipazione avvenisse esclusivamente per via telematica mediante compilazione del relativo modello online entro il rituale termine di 30 giorni dal momento dell'indizione (11 ottobre 2021).

L'articolo 5 del bando ha, poi, **espressamente precisato che sarebbero state tempestivamente archiviate le domande di partecipazione pervenute** «*all'indirizzo di posta elettronica certificata concorso AF2021@pec.gdf.it* ***in assenza dei relativi presupposti*** *o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*».

Tanto premesso, l'odierna ricorrente, volontaria in ferma prefissata dell'Esercito italiano, arruolata dal 4 settembre 2017 ed avendo svolto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 1095 giorni di servizio effettivo (4 anni) ha partecipato alla selezione indicata concorrendo per i posti di cui per i posti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), punto (1), sub c, del bando di concorso (42 posti contingente mare volontari in ferma prefissata delle forze armate/operatore di sistema).

La Sig.ra Venturen che alla data di presentazione della domanda aveva 27 anni e 4 mesi, ha inserito nella relativa domanda di partecipazione il periodo di servizio militare prestato e per l'effetto di quanto prescritto all'articolo 3 della *lex specialis*, ha chiesto di beneficiare del relativo innalzamento del limite di età.

Sennonché il sistema telematico predisposto dalla p.a. per l'inoltro delle domande ha agilmente consentito all'odierna parte ricorrente di inserire tutti i superiori dati e di generare ed inviare validamente la propria iscrizione al concorso. A dire il vero il sistema online di cui trattasi ha anche generato e **inoltrato all'istante una comunicazione di corretto recepimento della ripetuta domanda**.

Il portale di cui trattasi, quindi, **non ha né impedito alla ricorrente di proseguire nella compilazione della domanda in vista dell'inserimento di requisiti anagrafici ostativi alla partecipazione concorsuale né, tantomeno, in seguito alle verifiche imposte dal citato articolo 9, ha comunicato l'archiviazione della richiesta per carenza dei presupposti di ammissione.**

La Sig.ra Venturen è stata, quindi, convocata dalla procedente per sostenere le prove concorsuali riuscendo a portare a proficuo compimento l'intero iter selettivo.

L'odierna parte ricorrente, al termine di tutte le prove selettive, ha ricevuto da parte della commissione di concorso un giudizio finale di piena idoneità al ruolo di allievo finanziere.

Cionondimeno, inaspettatamente, lo scorso 4 di marzo, a pochi giorni dall'adozione della graduatoria di merito del concorso, l'odierna parte ricorrente (insieme ad una nutrita fetta di concorrenti idonei, almeno 100) si è vista notificare il provvedimento di esclusione concorsuale testé impugnato, motivato dall'asserita carenza delle qualità anagrafiche di accesso al concorso.

Ciò che, in particolare, si trae dall'atto di esclusione è che la parte ricorrente, avendo superato il 26esimo anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione avrebbe valicato il limite di età di accesso al ruolo, come individuato dalla sia *lex specialis* che dalla normativa di rango primario che disciplina l'ingresso nel ruolo di allievo finanziere (art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 e succ. mod e int.).

I provvedimenti in esame, però, per le ragioni che verranno enucleate sono illegittimi e dunque meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 33, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 NELLA PARTE IN CUI, ALLA LETTERA B), HA SOPPRESSO IL COMMA 1, LETT. B), DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 199 DEL 1995 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 51 COST.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE, *FAVOR PARTECIPATIONIS*, PARITA' DI TRATTAMENTO, RAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATVA E PARI OPPORTUNITA' NELL'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI.

La Sig.ra Venturen dopo essere stata ammessa al concorso ed essere stato impegnato nello svolgimento delle relative prove per circa un anno, riuscendo a superarle e ad ottenere il giudizio finale di idoneità al ruolo, a pochi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori, si è vista notificare un inaspettato provvedimento di immediata espulsione motivato, come anticipato in fatto, dell'asserito superamento del limite di età previsto per l'accesso al ruolo.

Come anticipato in narrativa, con il provvedimento di cui si discorre l'odierna intimata ha motivato l'espulsione invocando, laconicamente, la normativa di rango primario che disciplina l'accesso al ruolo e che è rinvenibile nel d.lgs. n. 199 del 1995 e richiamando, poi, le disposizioni della *lex specialis* che ne hanno riprodotto il contenuto e che, segnatamente, renderebbero impossibile il computo, ai fini dell'elevazione del limite di età, del servizio militare prestato (come per il caso della ricorrente) dopo il 6 luglio 2017.

Nell'incipit dell'atto di esclusione, l'avversaria ha fatto espresso riferimento all'articolo 6 del citato decreto legislativo del 95' che, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 95 del 27 maggio 2017, avrebbe autorizzato l'ammissione di una clausola speciale, come quella contestata, che attribuisce valenza al servizio militare prestato solo durante un circoscritto arco temporale.

La procedente, in particolare, ha inteso richiamare la circostanza secondo cui, da un lato, l'art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95. alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b), dell'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 che prevedeva la possibilità di elevare il tetto anagrafico di accesso al ruolo di finanziere, fissato in 26 anni, «*di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata*»; dall'altro, le disposizioni finali e transitorie della medesima novella normativa del 2017[1] che hanno ritenuto mantenuto in vita la ripetuta elevazione per i soli soggetti che alla data di entrata in vigore della legge (quindi al 7 luglio 2017) avevano già prestato o stavano prestando il servizio di leva.

In altri termini, a detta dell'intimata, quindi, il limite di età previsto dal bando e "valicato" dall'odierna parte ricorrente sarebbe stato "confezionato" in linea con le citate norme di legge e alla luce della stesse si sarebbero dovuto pure interpretare le regole concorsuali adottate in proposito.

[1] l'art. 36, comma 57 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Ebbene, in disparte le considerazioni circa le (confondenti) modalità in cui la legge è stata effettivamente trasposta nella *lex specialis*, che saranno oggetto di apposite e successive contestazioni, non può sottacersi, in primo luogo, la patente incostituzionalità del quadro normativo succitato che ha fondato la censurata azione amministrativa.

Le riportate regole di accesso al ruolo di allievo finanziere, come da ultimo modellate dal legislatore del 2017, creano una discriminazione ingiustificata nell'ambito della medesima categoria degli ex militari svantaggiando, arbitrariamente, coloro che, come la ricorrente hanno svolto il medesimo servizio militare in un momento successivo a quello dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Tale disparità, non essendo evidentemente fondata su alcuna ragionevole e/o condivisibile motivazione, configura una certa violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tanto sotto il profilo **dell'uguaglianza c.d. formale che, in maniera ancor più pregnante, di quello dell'uguaglianza sostanziale**. Soggetti dotati di medesimi requisiti e capacità risultano, per l'effetto delle norme di cui trattasi, sottoposti ad un diverso trattamento che ha gravi ricadute negative nei confronti di taluni di essi.

Sulla scorta di tale ultima circostanza emerge, altresì, l'irrimediabile scontro sussistente tra il quadro normativo in disamina e i principi proclamati dall'articolo 51 della Costituzione che, com'è noto, declinano il concetto di eguaglianza proprio avuto riguardo all'**accesso ai pubblici impieghi.** Il fatto di negare normativamente un vantaggio come quello in essere senza una chiara giustificazione risulta ancor più grave, infatti, se l'ambito di applicabilità è quello dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

I succitati concetti di uguaglianza e pari opportunità per l'accesso all'impiego risultano disattesi dalle norme di cui si discorre non solo se si analizza la singola categoria degli ex militari che, come s'è detto, nel caso di specie soggiacciono ingiustificatamente a normative differenti ma anche, e soprattutto, se si opera una disamina del corpus normativo nazionale che disciplina il reclutamento nelle forze armate, tanto ad ordinamento militare che civile.

Nell'ambito di tutte le "altre" istituzioni militari e di polizia, a ben guardare, lo svolgimento del servizio militare costituisce sempre un requisito preferenziale di accesso ai relativi Corpi che si traduce proprio nell'elevazione del tetto anagrafico previsto in via generale per l'accesso alle carriere.

Avuto riguardo, ad esempio, all'Arma dei Carabinieri si evidenzia che l'art. 707 del D.lgs. n. 66/2010[2] (c.o.m.), che disciplina l'accesso al ruolo della corrispondente carriera iniziale degli allievi appuntati e carabinieri attribuisce una certa (e indiscriminata) rilevanza allo svolgimento del servizio militare prestato dai concorrenti proprio in relazione all'elevazione del tetto anagrafico di accesso alla relativa procedura di reclutamento. Analoga prerogativa viene riconosciuta nell'ambito della medesima Arma anche per ruoli non iniziali, quali ad esempio quello del Sottoufficiale sempre in virtù del servizio militare prestato dagli aspiranti (dai 26 ai 28 anni, cfr. art. 684 c.o.m.).

Il beneficio di cui si discorre si registra, peraltro, anche nell'ambito delle assunzioni del comparto armato a c.d. ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) che in virtù della diretta applicabilità dell'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare riconosce espressamente l'elevazione del limite di età per un periodo pari al servizio militare prestato sino ai 3 anni.

La *ratio* di un "regime di premialità" così strutturato, del resto, è facilmente comprensibile: la professionalità acquisita da tali soggetti durante lo svolgimento del servizio di leva, soprattutto in seguito alla c.d. professionalizzazione della ferma, non può logicamente risultare irrilevante ai fini della successiva partecipazione a procedure concorsuali volte al reclutamento nell'affine comparto delle forze armate e di Polizia!

A tal proposito, in effetti, i recenti **insegnamenti del Consiglio di Stato, partendo proprio dalla peculiare rilevanza che le pp.aa. devono attribuire al servizio militare prestato nell'ambito dei concorsi per il reclutamento delle forze armate <u>hanno</u>**

[2] D.LGS. n. 66/2010 Art. 707 «[…]Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; **<u>il limite d'età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare</u>**[…]».

rilevato l'applicabilità *tout court* (e non solo agli impieghi civili) delle disposizioni di cui al ripetuto articolo 2049 del d.lgs. 66/2010.

Segnatamente, con la recente sentenza n. 7561 dello scorso 15 novembre la sezione seconda del Consiglio di Stato ha opportunamente osservato che l'art. 2049, a prescindere dalla collocazione topografica che assume nel codice dell'ordinamento militare, «*può avere una portata dispositiva non esclusivamente destinata a coloro che tentino selezioni per l'accesso ad impieghi civili bensì anche rivolta a chi invece – come nel caso di specie – tenti una selezione per farsi reclutare nell'Esercito;*» e ciò in quanto, secondo quanto già rilevato dallo stesso Giudice in un precedente caso che neppure aveva preso in considerazione le norme del c.o.m. «*Sembrerebbe* ***altresì singolare […]sul piano della ratio legislativa, che un beneficio prefigurato in ragione dell'avvenuta acquisizione di una professionalità in campo militare escludesse dalla sfera di applicazione, in concreto, soggetti destinati ad operare proprio nel quadro di una professionalità similare*** […] *sulla scia di questa stessa considerazione,* ***apparirebbe*** *– ai fini della fruizione di una elevazione del limite di età per l'accesso –* ***alquanto singolare sul piano logico che, per accedere agli impieghi civili, si desse rilievo utile al tempo trascorso in servizio di leva e, all'opposto, questo stesso tempo fosse di fatto sprecato per accedere invece ai ruoli militari.***» (C.d.S., Sez. II, sent. 7561/2021 e C.d.S. , IV, sent. n.1373/2011).

In definitiva, dunque, anche nell'ipotesi in cui la procedente, contravvenendo ai superiori eminenti insegnamenti, avesse ritenuto inapplicabile al caso di specie l'istituto previsto dal c.o.m., agendo di concerto con i principi costituzionali che devono permeare l'*agere* amministrativo non avrebbe potuto, in ogni caso, ritenere irrilevante (peraltro per una sola parte degli ex militari) il servizio di leva prestato quale requisito preferenziale di accesso.

Nel caso di specie, al contrario, la p.a. concorsuale, omettendo la doverosa interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili al caso di specie, ha stilato una *lex specialis* e, in particolare, un requisito di partecipazione al concorso che confligge apertamente con i basilari principi posti alla base del nostro ordinamento.

Sotto tale ultimo profilo ecco, pertanto, che le norme oggi gravate si palesano, altresì, irrimediabilmente contrastanti anche con l'articolo 97 Cost che, com'è noto, erge a principi fondanti l'ordinamento la ragionevolezza e il buon andamento dell'azione amministrativa pubblica.

Tutte le superiori considerazioni delineano, quindi, l'evidente contrarietà dell'impianto normativo che disciplina l'accesso al ruolo di allievo finanziere, come recentemente novellato dal D.lgs. n. 95/2017, nella parte in cui, segnatamente, non ammette *tout court* l'elevazione del limite di età per l'accesso al ruolo di allievo finanziere in relazione al periodo militare effettivamente svolto dagli aspiranti. In particolare, si palesa manifestamente incostituzionale per i motivi su esposti l'art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 nella parte in cui, alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b), dell'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 che prevedeva la possibilità di elevare il tetto anagrafico di accesso al ruolo, fissato in 26 anni, «*di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata*».

Sulla scorta di tale primo motivo di ricorso è evidente l'illegittimità dell'esclusione concorsuale oggi gravata in quanto fondata su norme manifestamente incostituzionali e, quindi, incapaci di sopravvivere nel nostro ordinamento.

II.ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 199 DEL 1995 E SUCC. MOD E INT. PER VIOLAZIONE DELL'ART 117 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1; 2, PARR. 1 E 2; 4, PAR. 1; 6, PAR. 1, LETT. C), DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE –FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 216/2003 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE ALL'ETÀ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA-CONTRASTO TRA IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE CHE INTRODUCE IL LIMITE DI ETÀ PER L'ACCESSO AL RUOLO DI COMMISSARIO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN 32 ANNI E LA DIRETTIVA 2000/78/CE.

Oltre alla spiegata illegittimità costituzionale "a carattere prettamente interno" che è insita nella normativa gravata si evidenzia, inoltre, come le disposizioni in parola, risultano, altresì violative dell'articolo 117 Cost e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che, in particolare, vietano l'apposizione di limiti ingiustificati all'accesso al pubblico impiego.

Secondo quanto già evidenziato, il tetto anagrafico oggi contestato, come novellato dal d.lgs. 95/2017 risulta fissato, in via generale, in 26 anni ed ammette un'elevazione massima sino a 3 anni in relazione al servizio militare già prestato o in corso di svolgimento alla data del 7 luglio 2017.

Ebbene, la disposizione censurata nella parte in cui **prevede la possibilità, solo per taluni soggetti, di beneficiare di un'elevazione sino a 3 anni, risulta caratterizzata da una immotivata "variabilità" che fa venire meno quel rapporto regola-eccezione in grado di legittimare, secondo il normatore comunitario, l'apposizione di una c.d. discriminazione legittima.**

Ci si riferisce, in primo luogo, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che collocano tra i primari obiettivi degli Stati membri quello di adottare delle politiche volte alla non discriminazione dei cittadini europei.

Invero, in maniera pregnante, l'art. 21 della c.d. Carta di Nizza sancisce espressamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione.

Quest'ultimo diventa parametro di riferimento in base al quale interpretare le disposizioni della Direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 216/2003 («*attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*»), al fine di rendere effettivo negli Stati membri il citato principio della parità di trattamento nell'accesso al lavoro.

La Direttiva 2000/78, dopo aver enunciato in via generale il principio di «parità di trattamento» e il correlato «divieto di discriminazione» anche in ragione dell'età (che, a ben vedere, assurgono a principi generali dell'ordinamento europeo), elenca in via restrittiva gli unici casi in cui sia consentito porre in essere una «discriminazione legittima».

La previsione di ostacoli "ingiustificati" all'occupazione rischia infatti di pregiudicare sensibilmente il conseguimento di uno dei preminenti obiettivi del Trattato: **consentire a tutti gli individui una prospettiva uguale ed equa onde poter accedere alle opportunità disponibili in una società.**

Per quanto qui interessa, al 18esimo e al 19esimo "considerando" la Direttiva prescrive che «*non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi. (19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età.* ***Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione***».

In altre parole, con specifico riguardo alle forze armate, il normatore sovranazionale impone che tra il principio di «parità di trattamento»/«divieto di discriminazione» e le c.d. «giustificazioni deroganti» corra un preciso rapporto regola–eccezione, secondo il quale queste ultime devono necessariamente essere soggette ad un'interpretazione restrittiva, in linea con quanto più volte ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. CGUE, C-447/09, Prigge).

Invero, seppure lo spirito attuativo del legislatore nazionale si limiti a fare salve, all'art. 3 del d.lgs. n. 216/2003, le disposizioni vigenti in materia di «*forze armate, limitatamente*

ai fattori di età e di handicap» appare chiaro che, in linea con quanto previsto dalla Direttiva, nonché con le norme di rango superiore regolanti la materia, tali fattori limitanti devono essere necessariamente e puntualmente individuati nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima.

Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sovranazionale, tuttavia, vengono *ictu oculi* disattesi dalla normativa odiernamente censurata che, a ben vedere, **non si limita ad individuare un limite di età connesso alla tipologia/peculiarità delle mansioni espletate dall'allievo Finanziere ma, con irragionevole discriminazione, richiede il possesso di requisiti anagrafici la cui "variabilità" non è supportata da alcun interesse tutelabile.**

Nel caso di specie la discriminazione di cui trattasi risulta più che irragionevole, addirittura, **paradossale se si considera che la stessa va a pregiudicare soggetti dotati dei medesimi requisiti/ professionalità di quelli che possono godere del "migliore" limite di età: le norme nazionali legittimano il trattamento diverso di soggetti inclusi nella medesima categoria!**

In ossequio alle superiori enunciazioni, difatti, la legge nazionale avrebbe dovuto limitarsi ad individuare un limite di età "unico" ed un **parimenti unico ed equo regime di elevazione dello stesso** nell'ambito della medesima categoria dei concorrenti che, come la ricorrente, vantano requisiti di premialità strettamente connessi allo specifico espletamento della mansione e non, come avvenuto, a valutare in maniera differente(premiale e non) uno stesso requisito che si colloca entro tempistiche diverse.

Un'applicazione ossequiosa della normativa sovranazionale avrebbe, infatti, imposto al nostro legislatore di trovare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile e che individuasse un requisito di accesso che potesse adeguatamente inserirsi nell'assetto normativo interno senza determinare, come accaduto nel caso di specie, discriminazioni ingiuste.

Partendo dalle superiori coordinate di stampo sovranazionale, la Giurisprudenza Amministrativa ha recentemente analizzato la compatibilità tra i diversi limiti di età previsti per l'accesso alle forze armate e di Polizia e i divieti anti-discriminatori individuati dal legislatore comunitario ed è giunto in più occasioni a contestarne la legittimità.

Tra i tanti, emblematico a tal proposito risulta il recente caso dei Commissari della Polizia di Stato che il Collegio di Palazzo Spada, con l'ordinanza di rinvio n. 3272/ 2021, ha già posto all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Ancora, nello stesso senso e sulla scorta di considerazioni non difformi da quelle testé rappresentate Codesto Ecc.mo Collegio ha, da ultimo, sollevato i medesimi dubbi di legittimità avuto riguardo al limite anagrafico previsto per l'accesso al ruolo di Commissario di Polizia Penitenziaria (T.A.R. Lazio Sez. V decr. caut. n.1923/2022 confermato con ord. caut. n.2657 del 22 aprile 2022).

In entrambi i casi citati i GG. AA., pur ribadendo la certa possibilità per i corpi armati di stabilire limiti anagrafici connessi allo specifico ruolo di riferimento hanno, tuttavia, dovuto constatare che, esattamente come accade nel caso di specie, le relative previsioni che li avevano istituiti, per via di una certa "variabilità" nell'applicazione non si palesavano fondati su quelle motivazioni necessarie e oggettive espressamente richieste dalla Carta di Nizza e, in maniera ancor più specifica, dalla Direttiva 2000/78/CE (rilevano a tale proposito le note sentenze europee *Sorondo*, *Perez* e *Prigge)*.

Nel caso di specie il contestato limite di età, come confezionato dal legislatore nazionale, non risulta ancorato ad alcuna delle giustificazioni "deroganti" che la giurisprudenza ha, così canonizzato:

(1) lo svolgimento, in concreto, di funzioni prettamente operative ed esecutive;

(2) la presenza di un sistema pensionistico non compatibile con una diversa età di accesso al ruolo;

(3) l'impossibilità di operare una scrematura sufficiente mediante la predisposizione di prove di idoneità fisica[3].

L'ingresso al ruolo di allievo finanziere che, ad oggi, riuslta consentito sino al 29esimo anno di età per gli ex militari che hanno contratto la ferma nel 2017 fa emergere l'assenza di tali "condizioni deroganti" poiché neutralizza ogni argomento in ordine alla necessità di negare tale elevazione per i soli militari che hanno svolto il relativo servizio in un momento successivo (e più recente).

Donde l'illegittimità costituzionale delle citate norme previste dal D.lgs n. 199 del 1995 e, ove interpretate in senso difforme a quello proposto da questa difesa dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 2 E 9 DELLA LEX SPECIALIS- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DELL'OPERATO AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST- VIOLAZIONE DELL'ART. 2049 DEL D.LGS. N. 66/2010- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Secondariamente, sebbene, secondo quanto precisato la procedente non avrebbe potuto fondare l'esclusione su un quadro normativo palesemente incostituzionale come lo è quello che individua il limite di età in questione, si rileva che per le modalità in cui la procedente ha effettivamente strutturato la normativa concorsuale e agito durante tutte il relativo iter selettivo hanno reso il provvedimento di esclusione, altresì, contrastante con gli articoli della *lex specialis* che, se correttamente interpretati, avrebbero imposto l'assunzione di parte ricorrente.

III.I. Come anticipato in fatto, a dire il vero, l'articolo 2 del bando nell'individuare i requisiti di partecipazione, avuto riguardo al limite di età ha previsto il non aver superato

3 Cfr. in tal senso, punti 9.2., 9.3.e 9.4. Cons. St., Sez. IV, ord. n.3272/2021

«il giorno di compimento del 26° anno di età» ed ha precisato, ulteriormente, che ***«Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato*** *e, comunque,* ***non superiore a tre anni per*** *coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato».*

Sicché le concrete modalità in cui è stata strutturata la norma speciale di cui trattasi, lette sotto una lente costituzionalmente orientata e volta, quindi, a favorire i concorrenti, avrebbero imposto la valutazione del servizio di leva per tutti gli ex militari, potendo rilevare la limitazione temporale del 6 luglio 2017 al solo fine di individuare in 3 anni l'innalzamento massimo.

In altri termini, la norma avrebbe dovuto essere applicata nel senso di ammettere l'elevazione anagrafica *tout court* in relazione al servizio militare prestato da tutti i concorrenti, con la specifica che per i soli ex militari della classe 2017 tale elevazione potesse riguardare al massimo un triennio.

Tali rilievi denotano che la procedente ha apertamente disatteso il principio di *favor partecipazionis* che avrebbe dovuto guidare il proprio comportamento e sconfessano, per l'effetto, le considerazioni rese da Codesto Ecc.mo Giudice nei diversi casi analoghi al presente secondo cui, in particolare, le previsioni concorsuali in parola avrebbero carattere inequivocabile poiché discendenti dalla correlata normativa di rango primario (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n.4422/2022).

Tali recenti pronunce, ben note a questa difesa, sebbene non affrontino le questioni di legittimità costituzionale, in effetti, solo oggi prospettate, meritano un ripensamento: ciò che, invero, non risulta debitamente considerato è che un'analisi ragionevole (e costituzionalmente orientata) delle norme speciali citate avrebbe imposto la valutazione del servizio militare prestato senza distinzioni di sorta, pena l'irrimediabile configurazione di un'illegittima discriminazione ai danni di taluni concorrenti.

Anche alla luce della citata **sentenza del Consiglio di Stato n. 7561 dello scorso 15 novembre (già cit.) che spiega, in maniera pregnante, la *ratio* sottesa ai vantaggi riconosciuti agli ex militari nell'ambito del reclutamento per i Corpi delle affini**

forze armate, **arrivando a ritenere applicabile anche al comparto difesa l'art. 2049 del c.o.m.**, non possono che essere rivalutate le precisazioni di Codesto Ecc.mo Giudice secondo le quali «*la prospettazione di parte viene ad introdurre un surrettizio "superamento" della previsione di bando, nella misura in cui ne avvalora un'interpretazione, nel senso che il servizio militare, ancorché svolto (o iniziato) successivamente alla scadenza del termine anzidetto, è "comunque" idoneo a consentire al candidato che versi in tale situazione di fruire dell'innalzamento del limite di età, per un massimo di un triennio [...] Tale opzione ermeneutica, invero, viene a discriminare coloro che, alla data suindicata, erano in possesso del titolo strumentale all'innalzamento del limite in discorso: i quali, invero irragionevolmente (e con effrazione della par condicio) vedrebbero la propria posizione equiparata, quoad effectum, a quella di coloro che, solo successivamente allo spirare del termine del 6 luglio 2017, abbiano iniziato lo svolgimento del servizio militare (e, quindi, abbiano conseguito il titolo di partecipazione di seguito alla suindicata data).*» (T.A.R. Lazio, Sez. IV, sent. n. n.4422/2022 già cit.).

Tale ragionamento non può essere condiviso: **in un'ottica meritocratica, infatti, non sussiste alcuna "qualificata" differenza tra chi ha svolto il servizio militare nel 2017 e chi, come l'odierna parte ricorrente, lo ha espletato in un momento successivo.**

Ebbene, non sussistendo alcun effettivo *discrimen* tra le due categorie di ex militari prese in considerazione il diverso trattamento che, in effetti, la normativa speciale (come interpretata dalla p.a.) ha previsto in favore e ai danni di ciascuna di essere configura una discriminazione ingiusta.

Sennonché, il consolidamento di un citato orientamento giudiziale di tale portata legittimerebbe, pericolosamente, l'apposizione di requisiti di accesso alla selezione diversi per soggetti, nei fatti, appartenenti ad una medesima categoria.

Da ultimo, depone in favore del suggerito ripensamento anche una recente pronuncia con la quale **lo stesso Consiglio di Stato, denotando le criticità di quell'orientamento che vorrebbe restringere il range anagrafico di accesso ai concorsi pubblici, ha ritenuto**

illegittima la nota previsione del mantenimento del requisito dell'età sino al giorno di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e, per effetto, ha imposto alla p.a. di interpretare la relativa norma di legge nell'unico senso ammissibile, quello più favorevole al concorrente (Cons. St. Sez. II ord. caut. n. 2648/2021)

III.II. Secondariamente, sebbene quanto spiegato dimostri l'assoluta illegittimità del provvedimento impugnato appare doveroso precisare che **anche il meccanismo di ammissione al concorso posto in essere dall'odierna intimata ha certamente corroborato le tesi di cui sopra, ingenerando nella parte ricorrente la certezza di essere in possesso dei requisiti di accesso alla selezione.**

A supporto di tale interpretazione, che in effetti è stata attribuita alla disposizione in parola sia dalla parte ricorrente che da un cospicuo numero di altri concorrenti (almeno un centinaio), si pongono, infatti, oltre ai basilari principi costituzionali di cui si è detto, anche le modalità in cui ha agito l'intimata.

Come anticipato in punto di fatto, invero, **non solo il sistema online di iscrizione al concorso non ha impedito alla ricorrente di generare validamente la domanda di partecipazione, sebbene la stessa abbia inserito i dati anagrafici e tutte le specifiche temporali relative al servizio militare prestato ma, inoltre, in spregio alle previsioni dell'articolo 9 del bando, l'inserimento di requisiti (asseritamente) carenti non ha decretato l'archiviazione della domanda.**

L'odierna parte ricorrente, si ribadisce, ha potuto partecipare e (addirittura) concludere proficuamente l'intero iter selettivo, durato più di un anno.
Sicché anche tutte le superiori evenienze, oltre a rendere evidente la meritevolezza al reclutamento di parte ricorrente ed a confermare la correttezza dell'interpretazione normativa su spiegata, hanno confortato, nei fatti, la legittima aspettativa della concorrente di poter ritualmente proseguire nella selezione.

Non può, infatti, sottacersi che le totalità delle selezioni odiernamente bandite dalle pubbliche amministrazioni che prevedono limiti di età e che vengono gestite mediante piattaforme telematiche di iscrizione on-line pur riservandosi, come avvenuto nel caso di specie, di verificare "anche tardivamente" la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso, **non consentono mai di generare validamente l'iscrizione in mancanza del possesso dell'età richiesta dal bando ma prevedono appositi meccanismi "bloccanti" della procedura!**

Le relative verifiche, peraltro, seppure ammissibili in un momento rispetto a quello dell'iscrizione, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, devono essere effettuate entro tempi ragionevoli e comunque "opportuni" in relazione all'andamento della selezione concorsuale, tanto nel rispetto del principio di buon andamento della p.a. quanto, e soprattutto, di quello di economicità.

Anche in vista di tali ultime osservazioni gli atti impugnati risultano, oltre che contrari alla legge, anche evidentemente inficiati dal vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità dell'azione amministrativa.

IV. SULLA MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINSITRATIVA OGGI CONTESTATA E SULLA CONNESSA RICHIESTA ISTRUTTORIA-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO SOTTO UN ULTERIORE PROFILO.

Da ultimo si evidenzia che il legittimo affidamento ingenerato nella parte ricorrente è stato, altresì, rafforzato dalle modalità, diverse da quelle testé avversate, in cui l'intimata ha applicato la medesima normativa oggi gravata per i concorsi banditi nelle annualità precedenti.

Com'è noto a Codesto Ecc.mo Giudice, infatti[4], tanto la ricorrente quanto gli ulteriori soggetti che hanno partecipato alla selezione *de qua* hanno appreso, per le vie brevi, che l'odierna intimata, seppure nella vigenza della normativa oggi censurata, durante il reclutamento effettuato negli anni precedenti ha ritenuto applicabile, in maniera

[4] Cfr. TAR. Lazio, sez. IV, sent. n.4422/ 2022 già richiamata.

indiscriminata e non collegata al momento di entrata in vigore della novella del 2017, il servizio militare prestato ai fini dell'elevazione del limite di età previsto per il valido accesso al concorso.

È chiaro che ove tale ricostruzione corrispondesse alla realtà dei fatti renderebbe gli atti impugnati censurabili, oltre che per i motivi già rassegnati, anche per la manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativo in discorso.

Cionondimeno risulta ugualmente evidente l'impossibilità per la parte ricorrente e per questa Difesa di provare una violazione di tale natura senza lo svolgimento di un'apposita indagine istruttoria sul punto.

A tale ultimo fine si chiede quindi a Codesto Giudice di obbligare l'intimata a produrre, in via istruttoria ex art. 64 c.p.a., dei documentati chiarimenti sul punto.

*** *** ***

In conclusione, <u>in accoglimento degli primi due motivi di ricorso</u>, appurato il contrasto tra la normativa impugnata e le regole Costituzionali e Sovranazionali, spetterà al Collegio valutare se disapplicare la norma illegittima ovvero sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 nonché del quadro normativo interno che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di allievo finanziere in 26 anni e non ritiene applicabile *tout court* l'elevazione del detto limite per un periodo pari al servizio militare effettuato, comunque non superiore a 3 anni, con la Direttiva 2000/78/CE.

IN VIA ISTRUTTORIA

in vista di quanto rappresentato al motivo IV del presente ricorso si chiede, ai fini della migliore istruzione del presente procedimento, di chiedere alla p.a. intimata dei documentati chiarimenti in ordine alle modalità in cui la normativa oggi gravata è stata, in effetti, applicata nell'ambito delle selezioni analoghe bandite dal 2018 al 2021 e se, in

particolare, in tali precedenti concorsi è stata positivamente valutata l'elevazione del limite di età di ex militari che hanno prestato il relativo servizio oltre il 6 luglio 2017.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto ampiamente dedotto e articolato, non può ragionevolmente dubitarsi circa la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Sussistono anche le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta cautelare. Ed invero, **sebbene siano state già pubblicate le graduatorie di merito del concorso gravato, ad oggi, è stato avviato solo uno dei due scaglioni di reclutamento previsti dalla *lex specialis.***

Ciò che, invero, si trae dagli atti che la procedente ha pubblicato sulla pagina web della selezione è che ad oggi è stato avviato solo il primo dei due scaglioni di assunzioni.

Con molta probabilità, secondo quanto comunicato per le vie brevi a tutti i candidati, la seconda tornata di assunzioni, che saranno attinte dalle graduatorie in essere oggi impugnate, verrà effettuata entro il mese di ottobre p.v.

Sennonché, nella denegata ipotesi in cui la parte ricorrente non ottenesse una pronuncia cautelare di ammissione, seppure avendo superato proficuamente tutte le prove concorsuali, perderebbe ogni *chance* di ammissione alla seconda ed ultima tornata del corso formativo che verrà avviato nell'imminente nonché, per l'effetto, di assunzione nel ruolo di Allievo Finanziere.

E' di tutta evidenza, dunque, l'urgenza che caratterizza il presente ricorso e la necessità di ottenere la sospensione degli atti impugnati al fine di non pregiudicare, irreversibilmente, ogni *chance* di partecipazione al corso formativo da parte della ricorrente.

Ed invero, la definitiva esclusione dal concorso in esame, con particolare riguardo ai rapporti di lavoro, appare ancor più grave se si declina nell'attuale contesto di crisi

economica ed occupazionale che purtroppo contraddistingue il nostro Paese, con una seria ricaduta sul piano professionale e familiare della parte istante.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

- **in via preliminare,** in accoglimento dei motivi primo e secondo, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata la questione di incostituzionalità, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto dell'art. 6 del d.lgs. n. 199 del 1995 e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 nonché del quadro normativo interno che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di allievo finanziere in 26 anni e non ritiene applicabile *tout court* l'elevazione del detto limite per un periodo pari al servizio militare effettuato e degli atti amministrativi conseguentemente adottati per violazione degli artt. 3, 97, 51 e 117 della Costituzione;

-**in via preliminare, altresì,** in accoglimento dei motivi primo e secondo, sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia ex artt. 267 T.F.U.E. e 234 T.C.E. concernente la compatibilità tra la normativa interna censurata che fissa il limite di età per l'accesso alla qualifica di allievo finanziere in 26 anni e non ritiene applicabile *tout court* l'elevazione del detto limite per un periodo pari al servizio militare effettuato e gli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, par. 1; 6, par. 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/ce e dell'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

- **in via istruttoria**, intimare la p.a. a fornire documentati chiarimenti in ordine al motivo IV del ricorso;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati e, segnatamente, la clausola *ad escludendum* prevista dal bando di concorso, con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il presente gravame, in materia di accesso al pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo, 2 maggio 2022

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Raimonda Riolo